



Alla Vostra cortese attenzione

Fusine, 03/04/2025

OGGETTO: buone pratiche e obblighi di legge per la tutela di api e impollinatori nei programmi di diserbo e di irrorazione di fitofarmaci

Gentili,

Scrivo a nome e in rappresentanza dell'Associazione Apistica della Provincia di Sondrio (APAS), associazione che conta attualmente circa 750 associati, 600 dei quali sul territorio valtellinese.

Certi della Vostra sensibilità verso la tematica, vorremmo chiedervi di porre particolare attenzione a questa comunicazione in cui riportiamo alcune indicazioni utili per la salvaguardia delle api e degli insetti impollinatori e i riferimenti normativi esistenti in Lombardia.

Chiediamo inoltre, se possibile, di darne diffusione.

Con la stagione primaverile ed estiva, partono i trattamenti fitosanitari in agricoltura per contenere e prevenire la diffusione di insetti e funghi dannosi; siamo consapevoli che tali pratiche sono necessarie ma, se mal gestite, hanno effetti molto negativi sugli insetti impollinatori, api comprese.

Per esempio, già in questi giorni, ci sono state fatte diverse segnalazioni da parte di apicoltori preoccupati per la possibile irrorazione di trattamenti fitosanitari sui frutteti **in assenza di sfalcio** al di sotto di essi; in questo momento è vero che le piante da frutto ancora non sono del tutto in fioritura, ma al di sotto di esse, è ormai esploso il fiore del tarassaco, molto attrattivo per gli insetti impollinatori.

Irrorare senza sfalciare, vuol dire uccidere innumerevoli insetti impollinatori che stanno bottinando sui fiori del tarassaco, oltre che infrangere la Legge Regionale 5/2004 articolo 11 comma 4.

Molteplici casi di morie di api sul territorio regionale, Valtellina compresa, causati dai trattamenti insetticidi e diserbanti, si verificano ormai ogni anno. Oltre ai potenziali effetti nocivi sull'ambientale, si va a danneggiare un settore, quello apistico, già afflitto da numerose problematiche. A farne le spese infatti sono in primis le api, ma anche gli apicoltori che si trovano gli alveari fortemente spopolati e/o morenti. Nei casi fortunati le api non sono più in grado di produrre miele per la stagione in corso, in quelli più sfortunati, l'intero alveare collassa completamente.

Indirettamente però, ad avere danni sono anche gli agricoltori e i frutticoltori stessi, poiché questi insetti sono fondamentali per l'impollinazione; senza di essi la resa sarebbe molto inferiore, o assente. Inoltre, gli insetti impollinatori in generale, sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità, degli equilibri naturali e della nostra stessa sopravvivenza.

Con la presente vi chiediamo quindi di adoperarvi per la tutela dell'entomofauna pronuba e quindi anche dell'attività di apicoltura in virtù di un proficuo vantaggio reciproco e di una stretta collaborazione tra apicoltori e agricoltori.

Ci permettiamo pertanto di segnalare alcune buone prassi che si possono adottare per evitare di creare danno alle api e agli apicoltori, in accordo con le più recenti linee guida regionali in materia redatte proprio per evitare possibili avvelenamenti.

Sede Legale
Via Marinali d'Italia 2/A - 23100 (SO)

Sede Operativa
Via S. Pietro, 4 - 23010 Fusine (SO)

cel. 3443806584

mail: info@apicoltori.so.it
sito internet: www.apicoltori.so.it
Cod Fiscale 93001600142



- **Eseguire lo sfalcio** al di sotto dei frutteti prima di iniziare l'irrorazione degli agrofarmaci;
- **Preferire il diserbo meccanico** invece che quello chimico;
- **Eseguire i trattamenti prima, o dopo, la fioritura della pianta (MAI DURANTE);**
- Eseguire i trattamenti in fase notturna, o crepuscolare, quando gli insetti impollinatori non sono in attività;
- Rimandare il trattamento in caso di brezza, anche leggera;
- **Utilizzare solo prodotti consentiti**, possibilmente quelli a basso impatto per gli insetti impollinatori e nei dosaggi consoni;
- Impiegare la tecnica di irrorazione spaziale a basso volume con particelle di diametro volumetrico medio inferiore a 50 mm, che riduce la quantità di principio attivo che si deposita al suolo e sulla vegetazione in generale;
- Prevedere, in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare, o a ridosso della stessa, una **fascia di rispetto** di almeno 300 m intorno ad essi. Per informazioni in merito alla presenza e all'ubicazione di eventuali apiari, siamo disponibili;
- Non dirigere mai il trattamento in direzione dell'apiario;
- Avvisare sempre per tempo della programmazione dei trattamenti le Associazioni apistiche presenti sul territorio scrivendo a info@apicoltori.so.it, perché possano adottare opportune precauzioni insieme agli apicoltori delle zone coinvolte nei trattamenti;
- **Rispettare quanto disposto dall'articolo 11 comma 4 della Legge Regionale 5/2004 e s.m.i (riportate qui di seguito)**

L'articolo 1 della Legge 313/2004 riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* e delle popolazioni di api autoctone tipiche, o delle zone di confine).

L'articolo 4 della Legge 313/2004 (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci), stabilisce che:

Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni;

L'articolo 11 comma 4 delle Legge Regionale 5/2004 e s.m.i., prevede il divieto di effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi:

- a) Sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;
- b) Sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente sfalciate.

L'inosservanza della disposizione di cui al comma 4 comporta l'applicazione di una **sanzione da 500 euro a 3.000 euro**. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, provvedono all'accertamento, all'irrogazione della sanzione e all'introito dei relativi proventi.

Sicuri della Vostra sensibilità verso queste tematiche, nell'ottica della più proficua collaborazione e ringraziando anticipatamente per l'attenzione che vorrà prestare alle nostre richieste porgiamo cordiali saluti,

dott.ssa Silvia De Palo
Presidente Associazione
Produttori Apistici Sondrio



Sede Legale
Via Marinai d'Italia 2/A - 23100 (SO)

Sede Operativa
Via S. Pietro, 4 - 23010 Fusine (SO)

cel. 3443806584

mail: info@apicoltori.so.it
sito internet: www.apicoltori.so.it

Cod Fiscale 93001600142